

STATUTO

ARCI PORTO SICURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIALE REPUBBLICA
24D

Numero REA: CR - 202833

Codice fiscale: 01804150199

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto N. 22.218/11.423 Rep.

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE

Tipo A

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di CREMA, provincia di CREMONA, la societa' cooperativa denominata **“ARCI Porto Sicuro Societa' Cooperativa Sociale”**.

La Cooperativa potra' istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa e' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

ART.2 DURATA

La societa' avra' la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attivita', ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonche' le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si propone inoltre di promuovere attivita' di formazione per favorire il recupero di soggetti svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.

La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Su delibera dell'organo di amministrazione potra' aderire a Organismi associativi, economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e in relazione alle attivita' previste dall'articolo 1, lettera a), della legge 381/1991,

ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attivita', che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

8) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati, minori destinatari di provvedimenti amministrativi e penali, nuclei famigliari fragili con particolare attenzione alle donne con minori a carico, migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di altre protezioni o altri permessi di soggiorno;

9) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

10) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-educativi, socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari a favore di persone singole, di famiglie, di minori e della collettività, quali: - organizzazione e gestione di servizi integrati di tipo educativo, assistenziale, socio-sanitario direttamente, e/o in appalto, o convenzione con enti pubblici e privati - la progettazione, l'organizzazione e la gestione di doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza di adolescenti e giovani - servizi per il sostegno e l'integrazione di persone in stato di bisogno, garantendo l'assistenza, il sostegno, la sorveglianza e gli aspetti educativi riguardanti i minori, i portatori di handicap, ex tossicodipendenti o altre categorie svantaggiate e i rispettivi nuclei famigliari - organizzazione e gestione di servizi semiresidenziali o residenziali quali a esempio, Comunità per minori, Comunità psichiatriche etc. - promozione dell'istituto dell'affido -

promozione e gestione di servizi specialistici e consultoriali con l'impiego di professionalita' interne ed esterne quali ad esempio psicoterapeuta, psichiatra, neuro-psichiatra, pedagogista clinica, logopedista, psicomotricista, educatori - la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e consulenza nonche' di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione;

11) Corsi di formazione; corsi di promozione e formazione del volontariato e di persone che in genere intendono dedicarsi ad iniziative di solidarieta' umana e sociale; corsi di formazione cooperativistica;

12) Lavori manuali, artigianali e di produzione in genere e commercializzazione dei prodotti derivati dalle attivita' stesse, nonche' ogni altra attivita' svolta per il raggiungimento degli scopi sociali;

13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di interventi nell'ambito della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento;

14) interventi di "bassa soglia" (unita' di contatto in strada, ma anche indoor, drop-in).

La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro:

h) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

i) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e

fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

j) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

k) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

l) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o societa' di ogni genere;

m) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita';

n) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori e' illimitato ma non puo' essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacita' di agire, che abbiano maturato una capacita' professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivita' lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacita' della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione e' finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attivita' della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a)** concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b)** partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c)** contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d)** mettono a disposizione le proprie capacita' professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente

all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformita' con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalita' della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attivita' in modo gratuito in qualita' di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attivita', le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa abbia almeno nove soci e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attivita' effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che puo' tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attivita' concorrente nonche' di prestare lavoro subordinato a favore di

terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terra' conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovra' contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della eventuale capacita' professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformita' con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.45 del presente statuto;
6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica, nel caso ne ricorrano i presupposti, dovra' contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attivita' nonche', in allegato, copia dello

statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la societa', a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;

7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilita' ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data

dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione puo' ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformita' con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
4. la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non puo' rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non puo' essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Ai soci speciali puo' essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 39, anche

in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 10 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualita' di socio ordinario all'interessato, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione puo' deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalita' previste dall'art. 13.

ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalita' e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3. a mettere a disposizione le proprie capacita' professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa'.

ART.10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento (o liquidazione giudiziale) nel caso di persone giuridiche, ove ne ricorrano i presupposti.

ART.11 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art.

2437 c.c., puo' recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non puo' essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART.12 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorche':

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonche' dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';

3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142";
5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. ove ne ricorrano i presupposti, il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
7. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravita' renda improseguibile il rapporto sociale;
8. il socio cooperatore, che per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiu' se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;
9. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
10. il socio cooperatore faccia abuso di sostanze ad uso stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.

Puo' inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla

annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, puo' attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarita' del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 del presente statuto.

ART.14 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a

concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso puo' essere corrisposto in piu' rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto

saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori e' determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonche' il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantita' e qualita' del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sara' proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento puo' definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea puo' dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso puo', altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalita' richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potra' deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattivita' sara' considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART.18 ORGANI

Sono organi della Societa':

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'organo di controllo ove nominato.

ART.19 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione e' effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovra' essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun

socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita' l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo e' stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potra' a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.20 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) approva il bilancio sociale in conformita' con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attivita' collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti dell'organo di controllo, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
- 6) conferisce e revoca, sentito l'organo di controllo se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 7) delibera sulla responsabilita' degli amministratori, e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attivita' imprenditoriale della cooperativa;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonche', in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilita';
- 12) delibera l'ammontare delle quote che si richiede di sottoscrivere a chi

presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;

13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione e' effettuata dall'organo di controllo.

ART. 21 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si

riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa'; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 22 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la meta' piu' uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della societa', l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procedera' per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, cosi' in prima come in seconda convocazione, e' necessaria la

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 23 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ove ne ricorrano i presupposti, ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche

congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART.24 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o piu' scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori e' fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario puo' essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.25 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 5 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilita' essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza nell'amministrazione di societa' cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della societa'.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; puo' delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.26 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita

della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.

Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonche' la propria relazione al bilancio;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle societa' cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonche' a favore di altre cooperative;

- i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
- j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilita' e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilita' che ne conseguono, ferma la facolta' attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
- k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attivita' sociale;
- o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
- p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali,

agenzie e rappresentanze;

q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in societa' di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;

s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

ART.27 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che puo' essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parita' di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societa', precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve

altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la societa' dell'operazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilita' degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilita' di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ART.28 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o piu' consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.29 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle societa' costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente percio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, puo' delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonche', con speciale procura, a dipendenti della societa' e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.30 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'Organo di controllo obbligatorio puo' essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale).

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

REVISORE UNICO

ART. 31

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, o comunque ciò sia deliberato dall'assemblea, il controllo contabile verrà attribuito ad un revisore o ad una società di revisione nominati e funzionanti a sensi di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.32 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 35 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento.

ART.33 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualita' e alla quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualita' e quantita' della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro

un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di quote di capitale sociale sottoscritte e versate.

ART.34 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovra' enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART.35 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalita' previste dal precedente articolo 39 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;

c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualita' prevalente;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potra' deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalita' degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potra' essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finche' non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART.36 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, e' deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la

rappresentanza della cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La societa' potra', in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.37 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi e' l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori.

ART.38 CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonche' fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la societa', ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o piu' in generale all'esercizio dell'attivita' sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona, cui le parti si

riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sara' deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cremona, secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

ART.39 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.40 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti

tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Crema, 15 (quindici) novembre 2023 (duemilaventitre)

F.TO VALERIA MORUZZI

F.TO EDOARDO VOLA

F.TO ALESSIO MAGANUCO

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

REGISTRATO A CREMONA IL 20 NOVEMBRE 2023 NUMERO 13602
SERIE 1T, CON EURO 200,00.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22,
COMMA 2, DI LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

CREMA, 21 NOVEMBRE 2023.